



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2025
Decreto rettorale di emanazione rep. n. 2581/2025 del 7 agosto 2025



Indice

TITOLO I - Finalità del Dipartimento.....	3
Art. 1. - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2. - Finalità del Dipartimento	3
Art. 3. - Funzioni del Dipartimento.....	3
Art. 4. - Autonomia gestionale del Dipartimento	4
Art. 5. - Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.....	4
TITOLO 2 - Organi del Dipartimento	4
Art. 6. - Articolazione degli Organi del Dipartimento.....	4
Art. 7. - Il Consiglio di Dipartimento.....	5
Art. 8. - Il Direttore di Dipartimento	6
Art. 9. - La Giunta del Dipartimento	7
Art. 10. - Convocazione e validità delle adunanze	8
TITOLO 3 – Struttura organizzativa del Dipartimento	8
Art. 11. – Comitati del Dipartimento	8
Art. 12. - Comitato per la didattica.....	9
Art. 13. - Comitato per la ricerca	9
Art. 14. - Comitato per la terza missione/impatto sociale	9
Art. 15. - Comitato per la programmazione	9
Art. 16. - Comitato per l'internazionalizzazione	10
Art. 17. - Comitato per la comunicazione	10
Art. 18. - Comitato per gli spazi	10
Art. 19. - Il Responsabile amministrativo del Dipartimento.....	10
Art. 20. - Ammissione di nuovi docenti.....	11
Art. 21. – Master, altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale.....	11
Art. 22. - Articolazione in sedi e poli decentrati.....	11
Art. 23. - Adozione e modifiche al Regolamento	11
Art. 24. - Rinvio	11



TITOLO I - Finalità del Dipartimento

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto di Ateneo, la struttura, l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche (di seguito per brevità indicato come Dipartimento) dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo").
2. L'uso, nel presente Regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenze di semplicità del testo. Il termine "docente", nel presente Regolamento, è inteso per designare professori, professoresse, ricercatori e ricercatrici afferenti al Dipartimento. Il termine "personale tecnico-amministrativo" è inteso per designare le figure tecniche e amministrative afferenti al Dipartimento.

Art. 2. - Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca, della didattica e della terza missione/impatto sociale, costituito sulla base di un progetto approvato dall'Ateneo.
2. In accordo con quanto enunciato dallo Statuto di Ateneo, il Dipartimento ispirandosi ai principi della multidisciplinarietà promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca biomedica, sia di base che clinica, valorizzando tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti afferenti, ferma restando la loro autonomia nell'organizzazione della ricerca.
3. Il Dipartimento concorre alle funzioni di didattica dell'Ateneo inerenti ai corsi pre-laurea e post-laurea, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
4. Il Dipartimento concorre alle attività di terza missione/impatto sociale dell'Università.
5. Al fine del conseguimento degli obiettivi della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale, il Dipartimento propone politiche di reclutamento del personale coerenti con le priorità scientifiche e formative, nel rispetto della programmazione di Ateneo.

Art. 3. - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo e della libertà e della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti.
2. Il Dipartimento valuta, ed eventualmente approva, secondo le norme stabilite dai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto disposto dagli Organi Accademici, contratti e/o convenzioni, consulenze e prestazioni nei campi disciplinari ad esso propri, su proposta di uno o più dei suoi componenti.
3. Il Dipartimento assume funzioni clinico-assistenziali, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 3 dello Statuto di Ateneo, che costituiscono parte integrante del progetto scientifico, didattico e di terza missione/impatto sociale. Inoltre, il Dipartimento favorisce forme di collaborazione con il personale ospedaliero anche nella ricerca scientifica, e promuove la condivisione di risorse e servizi



con l'Azienda Ospedaliera Universitaria e altri Enti convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale.

4. Il Dipartimento è sede amministrativa di corsi di studio, dottorati di ricerca, master e scuole di specializzazione.
5. Il personale afferente al Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca scientifica e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.
6. Ciascun docente può collaborare alle attività didattiche per la formazione pre-laurea e post-laurea e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
7. Il Dipartimento esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.

Art. 4. - Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il Dipartimento attribuisce al personale gli spazi e le infrastrutture che l'Ateneo gli assegna in uso, garantendo che essi siano ripartiti con equità, ma in forma differenziata in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

Art. 5. - Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. In conformità con lo Statuto di Ateneo, il Dipartimento interagisce con la Struttura di Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia, per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche.

TITOLO 2 - Organi del Dipartimento

Art. 6. - Articolazione degli Organi del Dipartimento

1. La composizione, l'organizzazione e le funzioni degli organi del Dipartimento sono regolate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente Regolamento.
2. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio del Dipartimento;
 - b) Il Direttore;
 - c) la Giunta del Dipartimento.
3. Il Dipartimento fa riferimento alla Commissione Paritetica Docenti Studenti istituita presso la Struttura di Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la quale collabora fornendo le informazioni e la documentazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Dipartimento salvaguarda una rappresentanza bilanciata di aree scientifico-disciplinari e di genere nella composizione dei propri organi.
5. Il Dipartimento incentiva la partecipazione della rappresentanza studentesca nella composizione dei propri organi.



6. Per specifiche ragioni di carattere scientifico, il Dipartimento può essere articolato in sezioni, senza autonomia e personale proprio.
7. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore del Dipartimento.

Art. 7. - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione. In particolare:
 - a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
 - b) delibera sul piano strategico di sviluppo della ricerca, della didattica e della terza missione/impatto sociale;
 - c) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione, monitoraggio e di rendicontazione delle attività messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati;
 - d) approva i Regolamenti del Dipartimento e adotta i Regolamenti della Struttura di Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master;
 - e) approva il piano dell'offerta formativa, propone la richiesta di istituzione/attivazione di corsi di studio alla Struttura di Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia ed esprime parere sulla loro disattivazione;
 - f) nomina la rappresentanza del Dipartimento nel Consiglio della Struttura di Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia, in misura pari al 10 per cento dei componenti di ciascun Consiglio di Dipartimento, tra i componenti della Giunta, i Presidenti dei consigli dei corsi di studio, nonché i Direttori di Unità Operativa a conduzione universitaria e il personale docente afferente al Dipartimento privo di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
 - g) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
 - h) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
 - i) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai componenti;
 - j) può istituire uno o più Comitati affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento;
 - k) avvalendosi del supporto dei Comitati costituiti, vigila, assicura e monitora la qualità delle attività di ricerca, didattica e terza missione/impatto sociale;
 - l) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica, dell'offerta formativa e della terza missione/impatto sociale, sentito il parere dei Comitati competenti;
 - m) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
 - n) oltre ai Comitati previsti dal presente Regolamento, può individuare specifici Referenti dipartimentali per ambiti strategici, operativi o trasversali, al fine di garantire un efficace presidio delle attività e dei processi dipartimentali e di Ateneo.
 - o) i Referenti sono nominati dal Direttore, previa consultazione del Consiglio di Dipartimento, e il loro mandato coincide con quello del Direttore di Dipartimento;



- p) può inoltre istituire Comitati temporanei con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio;
 - q) in modo coerente con le indicazioni del Presidio di Qualità e con le Politiche della Qualità di Ateneo, garantisce una gestione dipartimentale in linea con le priorità strategiche, gli obiettivi operativi, le responsabilità, le tempistiche e gli indicatori definiti all'interno del Piano strategico di Dipartimento.
 - r) ai fini delle politiche di qualità del Dipartimento viene individuato, su proposta del Direttore, un Referente del sistema di assicurazione della qualità (RAQ-D) che funge da collegamento tra il Presidio di Qualità dell'Ateneo e il Dipartimento. Il RAQ-D coadiuva il Direttore per tutto ciò che attiene agli aspetti tecnico-organizzativi connessi al processo di assicurazione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale in collaborazione con i Coordinatori dei rispettivi Comitati Dipartimentali.
 - s) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:
- a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) i docenti afferenti al Dipartimento;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
 - d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei componenti del Consiglio, i quali restano in carica per due anni;
 - e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
 - f) un rappresentante degli specializzandi e dottorandi, che resta in carica per due anni, eletto da entrambe le categorie;
 - g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo;
3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri;
4. Nessun componente del Consiglio può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino una persona con grado di parentela o affine fino al quarto grado incluso, previa eventuale esposizione delle proprie ragioni da parte dell'interessato.

Art. 8. - Il Direttore di Dipartimento

- 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed è eletto dal Consiglio di Dipartimento in conformità con quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.
- 2. Il Direttore:
 - a) presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;
 - b) garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
 - c) programma e coordina le attività del Dipartimento, indirizzando, vigilando e coordinando le attività didattiche, scientifiche, e di terza missione/impatto sociale del Dipartimento e quelle sanitarie-assistenziali ad esse inerenti;
 - d) individua i fabbisogni e propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;



- e) cura i rapporti con gli organi accademici e trasmette loro i documenti di competenza approvati dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella prima seduta utile successiva all'adozione;
 - g) designa tra i docenti di ruolo del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nominato con decreto del Rettore;
 - h) può attribuire a componenti del Dipartimento incarichi specifici e, per tempi definiti, la delega di firma di atti.
5. Coadiuvato dal RAQ-D e dai Comitati, il Direttore ha la responsabilità di:
- a) redigere le schede di monitoraggio annuale della ricerca e della terza missione/impatto sociale del Dipartimento;
 - b) predisporre il Piano Strategico di Dipartimento, in linea con il Piano Strategico di Ateneo;
 - c) effettuare il monitoraggio del grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano Strategico del Dipartimento;
 - d) elaborare e redigere il Rapporto di Riesame del Dipartimento;
 - e) predisporre la scheda di autovalutazione ANVUR ai fini dell'accREDITamento periodico.
6. Il Direttore svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e pari opportunità.
7. Per quanto non specificato sopra, al Direttore competono le funzioni assegnategli dalla normativa vigente.

Art. 9. - La Giunta del Dipartimento

- 1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
- 2. La Giunta, ai sensi dello Statuto e nelle more dell'adozione del Regolamento Generale di Ateneo, è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta da:
 - a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) cinque docenti di ruolo designati dal Direttore di Dipartimento;
 - c) un rappresentante degli studenti nominato fra la rappresentanza degli stessi in seno al Consiglio, che dura in carica due anni e partecipa alle riunioni dell'organismo per i punti di competenza;
 - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
- 3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con diritto di voto consultivo ed assume la funzione di segretario verbalizzante.
- 4. Successivamente ad ogni adunanza della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, è trasmesso ai componenti del Dipartimento.
- 5. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore che resta in carica per tre anni accademici, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni.
- 6. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.



Art. 10. - Convocazione e validità delle adunanze

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Fanno eccezione le convocazioni *ad horas* per comprovati motivi di urgenza.
2. Per la validità delle adunanze, salvo diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.
3. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato e motivato in forma scritta prima delle riunioni medesime. È ammesso l'uso della posta elettronica.
4. Ai sensi del Regolamento sui doveri istituzionali del personale docente, non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza salvo diversa disposizione. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza relativa, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza assoluta.
5. Le delibere che riguardino solo i professori di prima o seconda fascia o i ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
6. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento possono avvenire anche in modalità telematica.

TITOLO 3 – Struttura organizzativa del Dipartimento

Art. 11. – Comitati del Dipartimento

1. All'interno del Dipartimento vengono individuati i seguenti Comitati:
 - a) Comitato per la didattica;
 - b) Comitato per la ricerca;
 - c) Comitato per la terza missione/impatto sociale;
 - d) Comitato per la programmazione;
 - e) Comitato per l'internazionalizzazione;
 - f) Comitato per la comunicazione;
 - g) Comitato per gli spazi.
2. Il Coordinatore dei Comitati viene nominato dal Direttore, e la sua nomina è ratificata dal Consiglio di Dipartimento.
3. La durata dei Comitati è legata alla permanenza in carica del Direttore e può essere rinnovata con il rinnovo del Direttore.
4. I Comitati non hanno autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione e sono dotati di un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Dipartimento che ne disciplina organizzazione e funzionamento.
5. Se convocato, il Direttore ha facoltà di partecipare alle riunioni dei Comitati e di esercitare il diritto di voto.



Art. 12. - Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la didattica svolge funzioni di supporto alla programmazione, al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche.
2. Il Comitato fornisce supporto al Direttore e al RAQ-D per le attività proprie dell'assicurazione della qualità.
3. Il Comitato è composto da almeno cinque docenti, da due studenti scelti tra i rappresentanti in seno al Dipartimento o nei corsi di studio afferenti al Dipartimento e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
4. Sono componenti di diritto del Comitato i Presidenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
5. Sono componenti aggiuntivi del Comitato, convocati in base alle tematiche discusse, i Direttori delle scuole di specializzazione, i Coordinatori dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, il Referente Erasmus, il Referente per l'orientamento e il Referente per le disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

Art. 13. - Comitato per la ricerca

1. Il Comitato per la ricerca svolge funzioni di supporto alla programmazione, al coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
2. Il Comitato fornisce supporto al Direttore e al RAQ-D per le attività proprie dell'assicurazione della qualità.
3. Il Comitato è composto da almeno cinque docenti, che includono rappresentanti delle diverse aree di ricerca del Dipartimento e la sua composizione può essere ampliata o modificata in base alle necessità.
4. Sono componenti aggiuntivi del Comitato i Coordinatori dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento.

Art. 14. - Comitato per la terza missione/impatto sociale

1. Il Comitato per la terza missione/impatto sociale promuove, monitora e valuta le attività di divulgazione didattico-scientifica, trasferimento tecnologico e collaborazione con enti pubblici, privati e del terzo settore, valorizzando i risultati della ricerca.
2. Il Comitato fornisce supporto al Direttore e al RAQ-D per le attività proprie-dell'assicurazione della qualità.
3. Il Comitato è composto da almeno tre docenti afferenti al Dipartimento.

Art. 15. - Comitato per la programmazione

1. Il Comitato per la Programmazione, sulla base delle necessità didattiche e di ricerca, propone al Consiglio di Dipartimento la programmazione dell'organico docente e tecnico-amministrativo, coerentemente con la pianificazione strategica del Dipartimento e in accordo con le indicazioni dell'Ateneo.
2. Monitora l'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio di Dipartimento in materia di didattica, ricerca e terza missione/impatto sociale.

3. Il Comitato è composto dal Direttore (membro di diritto, che può delegare un suo rappresentante) e da almeno quattro docenti. Nel caso in cui si debba discutere sul reclutamento di personale tecnico-amministrativo, il Comitato sarà integrato con un suo rappresentante.

Art. 16. - Comitato per l'internazionalizzazione

1. Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo e agisce in sinergia con il Direttore e il Consiglio di Dipartimento, svolgendo funzioni di supporto, promozione e coordinamento delle attività internazionali del Dipartimento.
2. Il Comitato è composto da almeno tre docenti, da un membro del personale tecnico-amministrativo designato dall'Ateneo per lo svolgimento delle attività internazionali del Dipartimento e da uno studente scelto in seno alla rappresentanza del Consiglio di Dipartimento o dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.

Art. 17. - Comitato per la comunicazione

1. Il Comitato per la Comunicazione svolge una funzione operativa nella pianificazione e nel coordinamento delle strategie di comunicazione, con l'obiettivo di assolvere alle funzioni di informazione e promozione delle attività del Dipartimento, in relazione alla sua struttura organizzativa e funzionale, nonché alle molteplici attività svolte dai suoi afferenti nei settori della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale.
2. Il Comitato è composto da almeno tre docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da uno studente eletto in seno alla rappresentanza del Consiglio di Dipartimento o dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.

Art. 18. - Comitato per gli spazi

1. Il Comitato per gli Spazi del Dipartimento collabora con il Direttore e le figure tecniche dell'Ateneo nella pianificazione e gestione degli spazi attribuiti al Dipartimento.
2. È composto da almeno tre docenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Art. 19. - Il Responsabile amministrativo del Dipartimento

1. Il Responsabile Amministrativo:
 - a) supporta il Direttore di Dipartimento nelle attività di natura gestionale;
 - b) programma, coordina e controlla tutte le attività di natura amministrativo-contabile e gestionali attribuite al Dipartimento in ragione della propria autonomia;
 - c) programma, coordina e controlla tutte le attività di competenza del personale amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - d) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento e a quelle della Giunta, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Art. 20. - Ammissione di nuovi docenti

1. L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La richiesta da parte del docente interessato è presentata al Direttore del Dipartimento interessato e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.

Art. 21. – Master, altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale

1. Il Consiglio del Dipartimento può istituire, organizzare e gestire master, anche a carattere interuniversitario e internazionale.
2. Il Consiglio del Dipartimento può costituire o partecipare a centri di alta formazione, a centri di elevata qualificazione culturale o ad altri organismi didattici o di ricerca, anche interuniversitari e internazionali.
3. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei master, degli organismi e dei centri sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Art. 22. - Articolazione in sedi e poli decentrati

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, il Dipartimento propone l'istituzione di altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o, comunque, secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
3. L'istituzione di una nuova sede segue la procedura prevista dallo Statuto di Ateneo per la costituzione dei dipartimenti.
4. L'istituzione di un polo decentrato è accompagnata da un piano complessivo di sviluppo nel quale vengono indicati i docenti interessati, la rilevanza scientifica e didattica del progetto, le risorse di personale, le esigenze finanziarie, le strutture e le attrezzature, la situazione logistica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, la forma giuridica proposta, ed è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Le sedi e i poli decentrati hanno autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, secondo quanto stabilito dal provvedimento istitutivo e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 23. - Adozione e modifiche al Regolamento

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 24. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.